

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 25 settembre 2026

Nr. 38 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di settembre in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Conferimento di partecipazioni in società semplice: escluso il realizzo controllato**
2. **STP e STA: estesa la deroga per la ripartizione a consuntivo degli utili ai soci professionisti**
3. **Pensioni pubbliche svizzere: tassazione esclusiva in Svizzera anche con doppia cittadinanza**
4. **Sanzioni escluse se le istruzioni dichiarative generano incertezza oggettiva**
5. **Immobili industriali: rettifica del valore solo con comparabili realmente omogenei**
6. **Plusvalenze su partecipazioni: rimborso alle società UE anche prima della riforma PEX**
7. **Credito d'imposta carburante pesca: pubblicato l'elenco dei beneficiari e il codice tributo**
8. **Imposta sui servizi digitali: ammessa la dichiarazione integrativa, ma senza compensazione orizzontale**

Conferimento di partecipazioni in società semplice: escluso il realizzo controllato

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta del 21 settembre 2026, n. 176, ha esaminato la questione relativa all'applicabilità del regime del realizzo controllato di cui all'art. 177, comma 2, del TUIR nel caso di conferimento di partecipazioni in una società semplice.

Il caso riguardava due soci che detenevano il 100% di una holding e intendevano realizzare un riassetto patrimoniale e di *governance* mediante la costituzione di una nuova società semplice, nella quale conferire l'intera partecipazione detenuta nella holding. Per effetto dell'operazione, la società semplice avrebbe acquisito il controllo della società partecipata e i contribuenti ritenevano applicabile il regime previsto dall'art. 177, comma 2, del TUIR, assumendo quale valore di realizzo l'incremento del patrimonio netto della conferitaria.

Investita della questione, l'Agenzia delle Entrate ha, in primis, ricostruito il quadro normativo, rilevando come, a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs n. 192/2024, il regime del realizzo controllato continui a fondarsi sul collegamento tra il valore fiscale delle partecipazioni conferite e l'incremento del patrimonio netto contabile della società conferitaria.

La disciplina, pur non richiamando più espressamente la natura della conferitaria, mantiene infatti invariato il criterio di determinazione del valore di realizzo, ancorato alle

risultanze contabili dell'ente che riceve il conferimento.

Proprio questo elemento risulta decisivo nella soluzione presentata dall'Agenzia; ad avviso della stessa, la società semplice non dispone di un sistema contabile tipizzato né è soggetta agli obblighi di redazione del bilancio d'esercizio e di tenuta delle scritture contabili previsti per le società commerciali. In assenza di un patrimonio netto contabile determinato secondo criteri legali e verificabili, viene meno il presupposto necessario per applicare il meccanismo del realizzo controllato.

Di conseguenza, il conferimento di partecipazioni in una società semplice non può beneficiare del regime di cui all'art. 177, comma 2, del TUIR. L'operazione deve essere pertanto valutata secondo le regole ordinarie e, in particolare, mediante l'applicazione del criterio del valore normale previsto dall'art. 9 del TUIR per la determinazione dell'eventuale componente imponibile.

STP e STA: estesa la deroga per la ripartizione a consuntivo degli utili ai soci professionisti

L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto del 23 settembre 2026, n. 3, ha affrontato il tema della determinazione delle quote di partecipazione agli utili nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, fornendo un'interpretazione evolutiva dell'articolo 5 del TUIR.

La disciplina generale prevista dall'articolo 5 del TUIR impone che le quote di partecipazione agli utili delle società di persone siano determinate mediante atto avente data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, al fine di evitare arbitraggi fiscali nella ripartizione del reddito. Per le associazioni professionali, tuttavia, il legislatore ha introdotto una specifica deroga che consente di definire tali quote fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, valorizzando l'effettivo contributo professionale reso dai singoli associati nel corso dell'anno.

Secondo l'Agenzia, la stessa esigenza si manifesta anche nelle STP e nelle STA costituite in forma di società semplice, dove il risultato economico dipende in larga misura dall'attività personale svolta dai soci professionisti. Per tale ragione, pur in assenza di un espresso richiamo normativo, la deroga prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, può essere applicata anche a queste strutture, consentendo di determinare "a consuntivo" le quote di partecipazione agli utili riferibili ai soci professionisti.

L'Agenzia ha precisato, però, che tale apertura non comporta una generale assimilazione delle STP e delle STA alle associazioni professionali. L'estensione della deroga opera esclusivamente per i soci professionisti e trova fondamento nella necessità di valorizzare l'apporto lavorativo effettivamente prestato. Restano invece soggetti alla disciplina ordinaria i soci non professionisti o "finanziatori", la cui quota di partecipazione agli utili deve risultare da atti aventi data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e non può essere modificata retroattivamente.

Ne consegue che, in presenza di soci di capitale, la quota loro spettante deve essere preventivamente determinata secondo le regole ordinarie; solo l'utile residuo potrà essere ripartito tra i soci professionisti sulla base dell'attività concretamente svolta durante l'esercizio. Il principio di diritto, pertanto, adegua l'interpretazione dell'articolo 5 del TUIR all'evoluzione dell'ordinamento professionale, preservando al contempo la finalità antielusiva della disciplina sulla trasparenza fiscale.

Pensioni pubbliche svizzere: tassazione esclusiva in Svizzera anche con doppia cittadinanza

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 settembre 2026, n. 177, ha chiarito quale sia il trattamento fiscale da applicare a una pensione pubblica svizzera percepita da un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia e possiede la doppia cittadinanza italiana e svizzera.

Il caso riguardava un ex dipendente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera (DDPS), titolare di una rendita corrisposta dalla Cassa pensioni federale PUBBLICA, istituzione di diritto pubblico svizzera. Il contribuente chiedeva se tale trattamento pensionistico dovesse essere assoggettato a imposizione in Italia, quale Stato di residenza, oppure in Svizzera, quale Stato erogatore.

L'Agenzia delle Entrate ha, in primis, richiamato l'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, secondo cui le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da un suo ente pubblico, a fronte di servizi resi allo Stato stesso, sono imponibili esclusivamente nello Stato erogatore, purché il beneficiario ne possieda la nazionalità.

Secondo l'Agenzia, ai fini dell'applicazione della norma convenzionale devono sussistere tre condizioni: (i) la natura pubblica dell'ente erogatore; (ii) il collegamento della pensione a servizi prestati per lo Stato e (iii) il possesso della nazionalità dello Stato che corrisponde il trattamento. Nel caso esaminato, tutti tali requisiti risultavano soddisfatti, essendo PUBBLICA qualificabile come ente di diritto pubblico della Confederazione Svizzera e avendo l'istante prestato attività alle dipendenze dell'amministrazione federale svizzera.

Di particolare interesse è il chiarimento relativo alla doppia cittadinanza, con riferimento al quale l'Agenzia ha ricordato che la Convenzione non richiede il possesso esclusivo della nazionalità dello Stato erogatore e non prevede alcuna deroga in presenza di doppia cittadinanza. È quindi sufficiente che il pensionato possieda

anche la cittadinanza svizzera affinché trovi applicazione l'articolo 19 della Convenzione. Pertanto, la pensione corrisposta da PUBBLICA costituisce una "pensione pubblica" ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera e resta assoggettata a tassazione esclusiva in Svizzera, nonostante il trasferimento della residenza fiscale del percettore in Italia e il possesso della cittadinanza italiana.

Sanzioni escluse se le istruzioni dichiarative generano incertezza oggettiva

La Corte di giustizia di primo grado di Siracusa, con la sentenza n. 1603/2026, ha statuito che il contribuente non può essere assoggettato a sanzioni se l'errore dichiarativo è riconducibile a obiettive condizioni di incertezza normativa o a istruzioni di compilazione particolarmente complesse e di difficile interpretazione. Così disponendo ha annullato una cartella di pagamento emessa per il tardivo versamento di imposte sospese durante l'emergenza CoVid-19.

La controversia trae origine dall'omessa compilazione del rigo RS480 della dichiarazione dei redditi, destinato ai contribuenti che avevano beneficiato delle misure di sospensione dei versamenti introdotte nel periodo pandemico. Successivamente, il contribuente aveva corretto la dichiarazione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, indicando tuttavia un codice non corretto. Ad avviso del contribuente, l'errore era stato determinato dal susseguirsi di disposizioni emergenziali spesso sovrapposte e di difficile coordinamento, nonché da istruzioni dichiarative poco chiare.

Accogliendo il ricorso, il giudice ha riconosciuto che, pur essendo formalmente errata l'indicazione del codice nel rigo interessato, il contesto normativo dell'emergenza sanitaria aveva reso particolarmente complessa l'individuazione degli adempimenti richiesti.

Infatti, le numerose norme fiscali emanate durante la pandemia hanno determinato un quadro interpretativo incerto, tale da creare difficoltà non soltanto per i contribuenti, ma anche per gli stessi professionisti.

Particolare rilievo è stato attribuito alle istruzioni relative alla dichiarazione dei redditi 2020, giudicate dalla Corte non sufficientemente

esplicative e caratterizzate da continui rinvii a documenti esterni, tra cui allegati a provvedimenti emanati nel febbraio 2020. Proprio tali elementi hanno indotto il giudice a ravvisare le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2, del DLgs n. 472/1997, che esclude la punibilità delle violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza o dall'indeterminatezza dei modelli dichiarativi.

La decisione richiama altresì l'articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, secondo cui le sanzioni non possono essere irrogate quando la violazione dipende da incertezza interpretativa della norma tributaria oppure si risolve in una mera irregolarità formale priva di effetti sul debito d'imposta.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto sussistenti entrambe le circostanze: da un lato l'incertezza normativa e documentale, dall'altro la natura esclusivamente formale dell'errore, che non aveva inciso sulla determinazione del tributo dovuto.

Immobili industriali: rettifica del valore solo con comparabili realmente omogenei

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, con la sentenza n. 2276/2026, ha statuito che, in tema di imposte ipotecaria e catastale, la rettifica del valore di un immobile fondata su atti di compravendita comparativi è legittima soltanto se i beni assunti a confronto presentano caratteristiche effettivamente omogenee. Inoltre, la relazione di stima predisposta dall'Ufficio tecnico non costituisce una prova privilegiata del maggior valore, ma assume la natura di una consulenza di parte, che il giudice può utilizzare solo previa verifica della sua attendibilità e con adeguata motivazione.

Così disponendo, i giudici hanno accolto l'appello di una società destinataria di una rettifica con cui l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato il valore di un complesso industriale da 400 mila euro a oltre 1,2 milioni di euro. L'accertamento si fondava su una perizia dell'Ufficio e su cinque compravendite ritenute comparabili.

La società aveva contestato la metodologia utilizzata, evidenziando come gli immobili presi a riferimento fossero significativamente diversi dal bene oggetto di valutazione, sia per dimensioni sia per epoca di costruzione. In particolare, i fabbricati

comparati avevano superfici inferiori e risultavano più recenti, fattori che ne aumentavano la commerciabilità e giustificavano valori unitari più elevati.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, i giudici hanno ribadito che la stima dell'Ufficio fa piena prova esclusivamente della propria provenienza, mentre il giudizio estimativo contenuto al suo interno costituisce una semplice valutazione tecnica, da sottoporre al vaglio critico del giudice. Quest'ultimo non può recepirne automaticamente le conclusioni, ma deve spiegare le ragioni per cui ritiene attendibili i criteri adottati e sufficienti a superare le contestazioni del contribuente.

Plusvalenze su partecipazioni: rimborso alle società UE anche prima della riforma PEX

La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Abruzzo, con la sentenza n. 433/2026, ha riconosciuto il diritto di una società francese al rimborso della maggiore imposta versata sulla plusvalenza realizzata dalla cessione di una partecipazione qualificata in una società italiana. A parere dei giudici, anche prima dell'introduzione dell'articolo 68, comma 2-bis, del TUIR ad opera della legge di bilancio 2024, le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali imponevano di riservare alle società UE un trattamento equivalente a quello garantito alle società residenti mediante il regime PEX.

La controversia riguardava una cessione effettuata prima della riforma del 2024, con una plusvalenza integralmente assoggettata a imposizione. La società francese aveva chiesto il rimborso dell'imposta eccedente rispetto a quella che sarebbe stata dovuta da una società italiana beneficiaria della *participation exemption*.

La Corte ha respinto la tesi dell'Agenzia secondo cui il rimborso avrebbe comportato un'applicazione retroattiva della nuova disciplina. La decisione, infatti, non si fonda sulla retroattività della norma, ma sull'obbligo di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Cassazione, i giudici hanno evidenziato che il regime dei dividendi e quello delle plusvalenze perseguono la medesima finalità

di evitare la doppia imposizione economica degli utili societari. Una volta esercitata la potestà impositiva italiana, la società estera si trova quindi in una situazione comparabile a quella di una società residente e non può subire un trattamento fiscale più gravoso.

La sentenza conferma così che il riconoscimento del regime PEX alle società UE prive di stabile organizzazione in Italia trova fondamento direttamente nei principi del diritto unionale, anche per le operazioni antecedenti alla riforma del 2024.

Credito d'imposta carburante pesca: pubblicato l'elenco dei beneficiari e il codice tributo

È pienamente operativo il credito d'imposta riconosciuto alle imprese della pesca, per l'acquisto di carburante effettuato nel 2026. Con la Risoluzione del 22 settembre 2025 n. 32/E è stato istituito il codice tributo "7080", che le imprese ammesse possono ora utilizzare il bonus in compensazione tramite modello F24, imprese che sono state individuate con la pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 22 settembre 2026, n. 493110.

Il Masaf ha precisato che a seguito dell'istruttoria svolta, sono state ammesse 1.937 istanze su 2.122 presentate, per un importo complessivo di 6.994.671,92 euro di credito di imposta.

Per le restanti 185 istanze, l'amministrazione ha avviato un supplemento istruttorio finalizzato alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti. All'esito delle verifiche, il Ministero procederà all'approvazione di un successivo elenco comprensivo delle ulteriori domande eventualmente considerate ammissibili.

L'agevolazione, prevista dall'articolo 4 del DL n. 33/2026, è stata introdotta per attenuare l'impatto dell'aumento dei costi energetici sostenuti dal comparto ittico. La misura riconosce un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati dai mezzi impiegati nell'attività di pesca nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, entro il limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.

In sede di compilazione del modello F24, il codice "7080", deve essere indicato nella sezione "Erario", riportando l'anno di sostenimento della spesa nel campo "anno di riferimento". L'importo compensato non può eccedere il credito effettivamente riconosciuto, pena lo scarto dell'operazione.

Il credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando l'F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia. L'importo utilizzato non può eccedere quello fruibile, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ciascun beneficiario può consultare l'ammontare spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia. L'Amministrazione finanziaria effettuerà controlli automatici incrociando i dati presenti negli elenchi trasmessi dal MASAF, verificando sia la presenza del contribuente tra i soggetti ammessi, sia il rispetto del limite massimo di credito utilizzabile, tenendo conto anche di eventuali successive variazioni o revoche dell'agevolazione.

Imposta sui servizi digitali: ammessa la dichiarazione integrativa ma senza compensazione orizzontale

L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto del 22 settembre 2026, n. 2, è intervenuta sul tema dell'imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax, DST), chiarendo che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa ai sensi

dell'articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/1998 anche con riferimento a tale tributo.

L'Agenzia ha in primo luogo ricordato che la disciplina della DST, introdotta dalla legge di bilancio 2019, rinvia, per quanto compatibili, alle disposizioni del DPR n. 322/1998 in materia dichiarativa e alle regole previste per l'IVA in tema di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso. Da tale coordinamento normativo deriva la possibilità di correggere dichiarazioni già presentate mediante dichiarazione integrativa, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Tuttavia, nel documento di prassi è stato evidenziato un limite rilevante: l'eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24. In linea con quanto già chiarito dalla circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, il contribuente potrà esclusivamente richiederne il rimborso oppure riportare il credito ai periodi d'imposta successivi.

Il principio di diritto ha confermato, quindi, un orientamento favorevole alla correzione degli errori dichiarativi anche nell'ambito della Digital Services Tax, assicurando l'accesso agli strumenti di tutela riconosciuti dall'ordinamento tributario, pur mantenendo ferme le specifiche modalità di recupero delle eccedenze d'imposta previste per questo tributo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 



MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di settembre 2026

Holding e abuso del diritto: vincoli all'utilizzo della liquidità post conferimento?

La risposta a interpello n. 155/2026 torna sul regime del realizzo controllato ex art. 177, c. 2, del TUIR, confermandone l'applicabilità anche in assenza di aumento di capitale in presenza di determinate condizioni. Il documento offre inoltre interessanti spunti sul rapporto tra riorganizzazioni societarie e abuso del diritto, con particolare riguardo alla successiva destinazione della liquidità. Sullo sfondo, resta aperto il tema dei limiti entro cui la ratio della disposizione possa incidere sulle scelte finanziarie della conferitaria.

[→ Leggi di più](#)

Aumento di capitale mediante compensazione dei crediti dei soci, per la Cassazione scatta l'imposta proporzionale di registro

Con l'ordinanza n. 25106/2026, la Corte di cassazione ha chiarito il trattamento, ai fini dell'imposta di registro, dell'aumento di capitale liberato mediante compensazione con crediti vantati dai soci verso la società. La compensazione, pur funzionalmente collegata all'operazione di ricapitalizzazione, conserva una propria autonomia negoziale rispetto alla deliberazione societaria; pertanto, non beneficia del regime previsto per gli atti propri della società. Ne consegue l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro in luogo di quella in misura fissa.

[→ Leggi di più](#)

Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari: la continuità d'impresa esclude l'abuso del diritto

Con la risposta ad interpello n. 107/2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad esaminare il tema della qualificazione, ai fini dell'abuso del diritto, di operazioni straordinarie realizzate nell'ambito di riorganizzazioni familiari. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che una sequenza negoziale articolata nella cessione di una partecipazione plusvalente, effettuata a valori di mercato e beneficiaria del regime PEX, seguita da operazioni di scissione non proporzionale finalizzate a separare i percorsi imprenditoriali di due rami familiari, non integri, di per sé, una fattispecie di abuso del diritto.

[→ Leggi di più](#)

Interessi passivi infragruppo: l'antieconomicità non basta a negare la deduzione

Con la sentenza n. 19140 dell'11 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata a esaminare i limiti entro cui l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità degli interessi passivi derivanti da finanziamenti infragruppo. La Corte chiarisce che l'antieconomicità dell'operazione non coincide con la mancanza di inerenza del costo, ma rappresenta soltanto un possibile indizio, che l'Ufficio è tenuto a dimostrare attraverso un'analisi fondata su parametri quantitativi, su dati contabili dell'impresa o su dati di mercato.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di settembre 2026

Aumento di capitale mediante compensazione dei crediti dei soci, per la Cassazione scatta l'imposta proporzionale di registro

Con l'ordinanza n. 25106/2026, la Corte di cassazione ha chiarito il trattamento, ai fini dell'imposta di registro, dell'aumento di capitale liberato mediante compensazione con crediti vantati dai soci verso la società. La compensazione, pur funzionalmente collegata all'operazione di ricapitalizzazione, conserva una propria autonomia negoziale rispetto alla deliberazione societaria; pertanto, non beneficia del regime previsto per gli atti propri della società. Ne consegue l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro in luogo di quella in misura fissa.

[→ Leggi di più](#)

Sanzioni tributarie: illegittimo il divieto di applicazione retroattiva del nuovo regime più favorevole

Con la recente sentenza n. 1616 depositata il 14 luglio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha affrontato uno dei temi più controversi in relazione alle sanzioni amministrative tributarie: la legittimità del divieto di

Applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024. Al riguardo, ha ritenuto di poter disapplicare la suddetta norma in quanto la stessa si pone in conflitto con il diritto unionale e con i principi fissati dalla Corte costituzionale.

[→ Leggi di più](#)

Il Fisco cambia la contestazione dopo il contraddittorio: quando l'accertamento può essere annullato

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 2613/2026, ha affrontato il tema chiarendo quando il mutamento della pretesa può incidere sulla validità dell'accertamento. Se l'Agenzia delle Entrate formula nello schema d'atto una determinata contestazione e, dopo le osservazioni del contribuente, fonda l'avviso definitivo su una fattispecie sostanzialmente diversa, si verifica la violazione del diritto al contraddittorio preventivo.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Fatture ricevute in ritardo: per l'Avvocato generale UE la detrazione non può essere anticipata

Il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato esclusivamente nel periodo d'imposta in cui risultano contemporaneamente soddisfatte le due condizioni previste dalla normativa unionale:

- l'avvenuta effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi;
- il possesso della relativa fattura.

[→ Leggi di più](#)

Data center e IVA: attenzione alla scrittura dei contratti

I servizi di colocation in private cage in data center siti nel territorio dello Stato sono prestazioni relative a beni immobili, territorialmente rilevanti in Italia, ma esclusi dall'esenzione prevista per la locazione di immobili.

[→ Leggi di più](#)

Permuta e detrazione: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia

Permuta e IVA: ai fini del calcolo del costo - valore minimo al di sotto del quale la base imponibile concordata non può essere determinata - rilevano tutti gli oneri direttamente e indirettamente riferibili al bene o al servizio scambiato, comprese spese accessorie e costi finanziari. È questo uno dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata organizzato il 24 settembre 2026. In tale occasione, l'Agenzia ha avuto modo di chiarire - con riferimento al diritto alla detrazione e alle modifiche apportate di recente dal Decreto Omnibus - che il differimento dello stesso non modifica le condizioni esistenti al momento di insorgenza del diritto: pertanto, anche se la detrazione viene esercitata in anni successivi, occorre applicare le regole vigenti nell'anno di esigibilità dell'imposta. Ne consegue che il pro-rata da utilizzare è quello dell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non quello dell'anno in cui la detrazione viene materialmente esercitata.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |